REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/74 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1974

che modifica il regolamento n. 139/67/CEE per quanto concerne la fissazione e la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento n. 120/67/CEE prevede la possibilità di applicare integralmente o parzialmente ai prodotti trasformati a base di cereali le disposizioni che regolano la fissazione anticipata delle restituzioni ; che per alcune farine, semole e semolini, tale possibilità è stata parzialmente introdotta dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo (3) ; che per questi ultimi prodotti appare opportuno prevedere anche la possibilità di modificare la restituzione per mezzo di un correttivo ;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 139/67/CEE, le restituzioni all'esportazione per i cereali di base sono fissate settimanalmente ; che per una buona gestione del mercato non occorre mantenere in tutti i casi tale frequenza di fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 139/67/CEE è modificato come segue :

« Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE, la restituzione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda di titolo ed entro le ore 13.00, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.

Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. La fissazione di questo correttivo avviene contemporaneamente alla restituzione ed in base alla stessa procedura ; tuttavia, se necessario, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare i correttivi nell'intervallo ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 8 del regolamento n. 139/67/CEE è modificato come segue :

« Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE vengono fissate almeno una volta al mese ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.